



OSSERVATORIO STATISTICO

Casellario dei pensionati

Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano



I dati riportati nel presente Report Statistico si riferiscono alle prestazioni pensionistiche e ai beneficiari del sistema pensionistico italiano al 31.12.2025.

Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano al 31.12.2025¹

1. Prestazioni pensionistiche e beneficiari totali

Al 31 dicembre 2025, le prestazioni del sistema pensionistico italiano sono 23.181.898, per un ammontare complessivo annuo di 372.450 milioni di euro, corrispondente a un importo medio di 16.066 euro per prestazione (Tavola 1). Rispetto al 2024, il numero delle prestazioni è aumentato dello 0,7%, mentre il relativo importo complessivo annuo ha registrato un incremento del 2,3%.

I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.405.073, in aumento dello 0,6% rispetto al 2024. Ciascun beneficiario percepisce in media 1,4 pensioni, anche di tipologia diversa, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Le donne rappresentano la maggioranza dei pensionati, pari al 51% del totale. Tuttavia, gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici complessivi. L'importo medio annuo dei redditi percepiti è infatti di 26.031 euro per gli uomini, contro i 19.553 euro per le donne: quello degli uomini superiore del 33% rispetto a quello delle donne.

Tavola 1 – Pensioni e pensionati^(a), pensioni pro capite e importo annuo, complessivo e medio, delle pensioni e dei redditi pensionistici per sesso. Anni 2024 e 2025 (*importo complessivo in milioni di euro, medio in euro*)

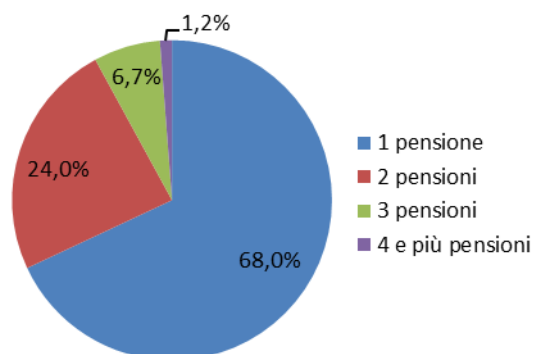
Sesso	Numero		Numero di pensioni pro capite	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo	
	Pensioni	Pensionati			delle pensioni	dei redditi pensionistici
ANNO 2024						
Maschi	10.445.227	7.918.215	1,32	203.592	19.491	25.712
Femmine	12.569.784	8.387.665	1,50	160.540	12.772	19.140
Totale	23.015.011	16.305.880	1,41	364.132	15.821	22.331
ANNO 2025						
Maschi	10.545.127	7.976.924	1,32	207.650	19.692	26.031
Femmine	12.636.771	8.428.149	1,50	164.800	13.041	19.553
Totale	23.181.898	16.405.073	1,41	372.450	16.066	22.703

(a) Per brevità, con "pensioni" si intendono le prestazioni pensionistiche, comprese quelle di tipo indennitario e assistenziale che possono assumere la forma di rendite o di indennità, e con "pensionati" i relativi beneficiari.

Nella Figura 1 si osserva che circa due terzi (68%) dei beneficiari di prestazioni pensionistiche percepisce una sola prestazione, mentre il restante 32% ne percepisce due o più. In particolare, il 24% dei beneficiari riceve due prestazioni, il 6,7% tre e l'1,2% quattro o più.

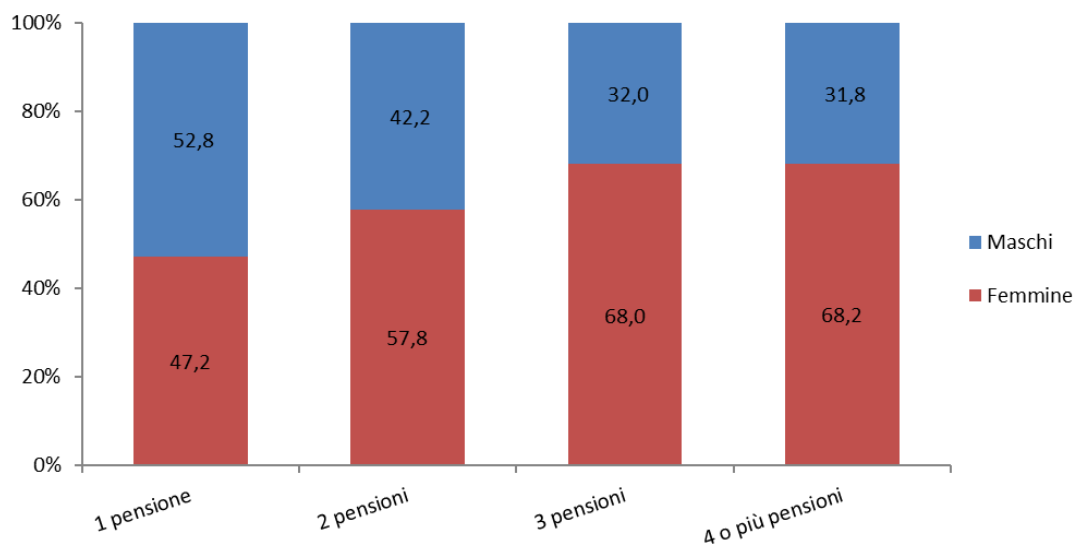
¹ I dati relativi alle prestazioni pensionistiche e ai beneficiari al 31.12.2025 sono stati estratti dall'archivio amministrativo del Casellario centrale dei Pensionati, aggiornato a luglio 2026.

Figura 1 - Pensionati per numero di pensioni percepite. Anno 2025 (valori percentuali)



Tra i beneficiari di più prestazioni, la componente femminile è prevalente e la sua incidenza aumenta all'aumentare del numero di trattamenti percepiti pro capite (Figura 2). Le donne rappresentano infatti il 57,8% dei beneficiari di due prestazioni, il 68,0% di quelli con tre prestazioni e il 68,2% di quelli con quattro o più prestazioni.

Figura 2 - Pensionati per numero di pensioni percepite e sesso. Anno 2025 (valori percentuali)



La Tavola 2 illustra la distribuzione delle pensioni per categoria. Dall'analisi dei dati emerge che le pensioni di tipo IVS (invalidità, vecchiaia e anzianità/anticipate², superstiti) rappresentano il 76,7% del totale: il 53,8% è costituito da pensioni di vecchiaia, il 3,7% da pensioni di invalidità e il 19,2% da pensioni ai superstiti. Le prestazioni di tipo indennitario rappresentano il 2,6% del totale, mentre quelle di tipo assistenziale il 20,7%.

La distribuzione degli importi complessivi risulta invece maggiormente concentrata sulle pensioni di tipo IVS, che assorbono il 90,6% del totale. In particolare, gli importi relativi alle pensioni di vecchiaia rappresentano il 73,9% del totale, quelli delle pensioni di invalidità il 3,3% e quelli delle pensioni ai

² D'ora con la categoria "Vecchiaia" si intende "Vecchiaia e anzianità/anticipate", sia per le pensioni sia per i pensionati

superstiti il 13,3%. Il restante 9,5% degli importi complessivi si distribuisce tra le prestazioni di tipo indennitario (1,2%) e quelle di tipo assistenziale (8,3%).

Tavola 2 - Pensioni e importo annuo, complessivo e medio, per categoria di pensione. Anno 2025 (*importo complessivo in milioni di euro, medio in euro*)

CATEGORIA	Numero		Importo complessivo		Importo medio	
	Assoluto	%	Milioni di euro	%	Euro	Numero indice
Ivs	17.789.966	76,7	337.309	90,6	18.960,64	118,01
Vecchiaia	12.472.452	53,8	275.239	73,9	22.067,78	137,35
Invalità	867.838	3,7	12.446	3,3	14.340,83	89,26
Superstiti	4.449.676	19,2	49.624	13,3	11.152,33	69,41
Indennitarie	602.587	2,6	4.343	1,2	7.206,62	44,86
Assistenziali	4.789.345	20,7	30.798	8,3	6.430,58	40,02
Totale	23.181.898	100	372.450	100	16.066,42	100

a) Numero indice Italia=100

Dall'analisi della distribuzione territoriale delle pensioni e dei pensionati (Tavola 3) emerge che le regioni settentrionali presentano la quota più elevata sia di pensioni sia di pensionati, rispettivamente pari al 47,2% e al 47,6% del totale. Gli importi medi delle pensioni risultano più elevati al Nord, dove superano dell'8,3% la media nazionale. Anche considerando i redditi pensionistici pro capite, il Nord presenta i valori medi più elevati, superiori del 7,2% rispetto alla media nazionale, seguito dal Centro, con un valore superiore del 4,9%. I beneficiari residenti nel Mezzogiorno presentano invece valori inferiori alla media nazionale sia per quanto riguarda gli importi medi delle pensioni sia per i redditi pensionistici pro capite.

Tavola 3 - Pensioni, pensionati^(a) e importo annuo, complessivo e medio, delle pensioni e dei redditi pensionistici per ripartizione geografica. Anno 2025

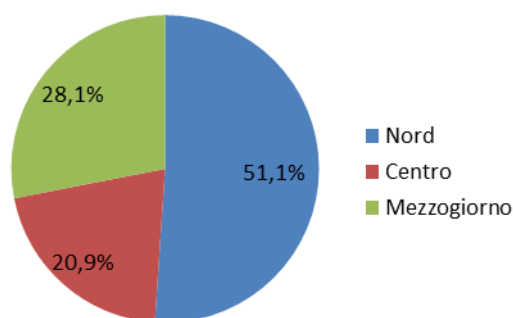
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	Numero pensioni	%	Numero pensionati	%	Importo complessivo (milioni di euro)	%	Importo medio delle pensioni (euro)	Numero indice	Reddito pensionistico pro capite (euro)	N.I.
Nord	10.743.140	47,2	7.634.494	47,6	188.840	51,1	17.578	108,3	24.735	107,2
Centro	4.614.870	20,3	3.189.382	19,9	77.152	20,9	16.718	103,0	24.190	104,9
Mezzogiorno	7.416.945	32,6	5.207.763	32,5	103.817	28,1	13.997	86,2	19.935	86,4
Italia	22.774.955	100	16.031.639	100	369.808	100	16.237	100	23.067	100

(a) Sono esclusi i pensionati residenti all'estero e i casi non ripartibili per territorio.

(b) Numero indice Italia=100

Come si osserva nella Figura 3, la spesa pensionistica italiana relativa al 2025 è distribuita per il 51,1% nelle regioni settentrionali e per il 28,1% nelle regioni meridionali e insulari. Il restante 20,9% è destinato ai beneficiari residenti nelle regioni del Centro.

Figura 3 - Distribuzione territoriale della spesa pensionistica. Anno 2025



Analizzando la distribuzione dei pensionati per classe di età, di ampiezza quinquennale, si osserva che la classe più numerosa è, per gli uomini, la classe compresa tra 70 e 74 anni, per le donne quella compresa tra 75 e 79 anni. La classe di età in cui si rileva l'importo medio più elevato è quella compresa tra 70 e 74 anni sia per gli uomini sia per le donne (Tavola 4).

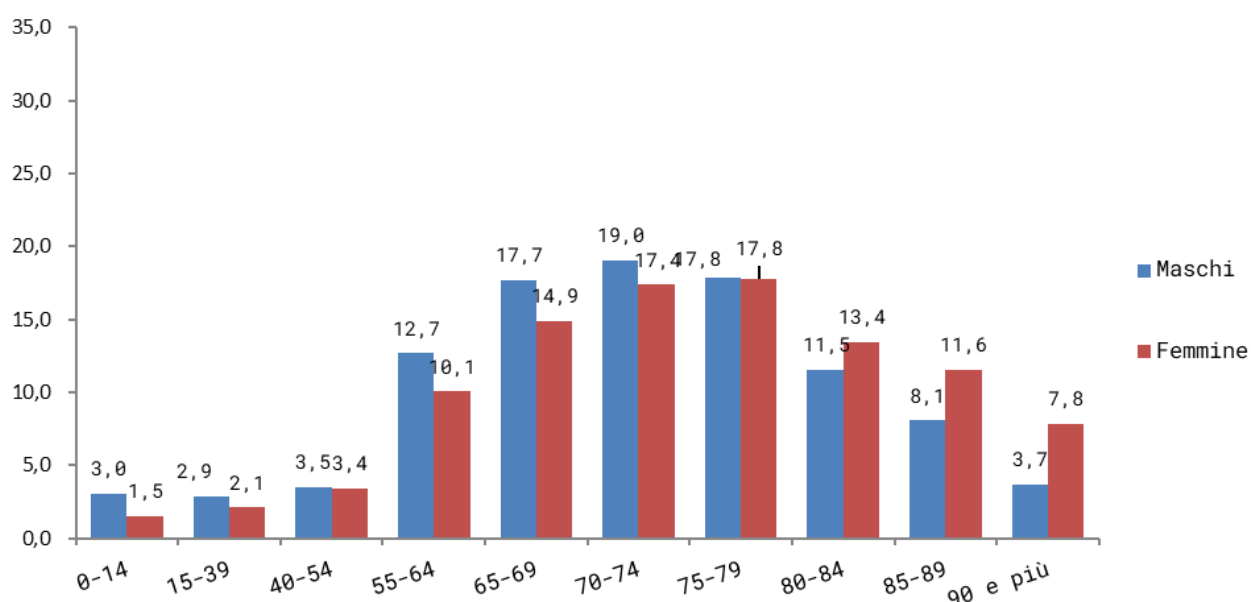
Tavola 4 - Pensionati e importo medio annuo dei redditi pensionistici per classe di età e sesso. Anno 2025 (*importi in euro*)

CLASSE DI ETÀ	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero	Importo medio	Numero	Importo medio	Numero	Importo medio
0-14	242.386	4.855,44	128.708	4.718,73	371.094	4.808,02
15-39	229.848	8.497,06	178.340	7.965,89	408.188	8.264,99
40-54	281.061	9.920,26	290.339	9.108,75	571.400	9.507,92
55-64	1.011.978	22.048,65	848.580	15.255,52	1.860.558	18.950,38
65-69	1.412.806	28.573,35	1.253.716	20.878,85	2.666.522	24.955,64
70-74	1.519.315	30.059,32	1.464.290	21.579,83	2.983.605	25.897,77
75-79	1.420.971	29.276,45	1.497.998	20.511,04	2.918.969	24.778,09
80-84	920.756	28.209,76	1.132.426	20.552,70	2.053.182	23.986,53
85-89	644.818	27.691,65	973.825	21.199,50	1.618.643	23.785,77
90 e più	292.985	27.134,53	659.927	22.368,68	952.912	23.834,00
Totale	7.976.924	26.031,39	8.428.149	19.553,48	16.405.073	22.703,34

Dalla stessa distribuzione emerge che, in tutte le classi di età, gli importi medi percepiti dagli uomini sono superiori a quelli delle donne, con un divario particolarmente marcato a partire dai 55 anni.

La Figura 4 illustra la composizione percentuale dei pensionati per sesso e classe di età, ponendo pari a 100 il totale dei pensionati di ciascun sesso. Dall'analisi del grafico emerge una prevalenza della componente maschile nelle quote relative a tutte le classi di età fino ai 74 anni. Nella classe 75-79 anni, le quote dei due sessi risultano invece uguali, entrambe pari al 17,8%. Tra gli ultraottantenni si osserva, al contrario, una netta prevalenza della componente femminile. La marcata prevalenza femminile nelle ultime tre classi di età è riconducibile principalmente alla diversa aspettativa di vita tra i due sessi, che, secondo gli ultimi dati Istat, è pari a 85,7 anni per le donne e a 81,7 anni per gli uomini.

Figura 4 - Pensionati per classe di età. Anno 2025 (composizione percentuale)



La distribuzione dei pensionati per ripartizione geografica e classe di età (Tavola 5) evidenzia differenze nella composizione per età dei beneficiari nelle diverse aree del Paese. Nelle regioni settentrionali si registra una maggiore incidenza dei pensionati con età superiore ai 54 anni, a conferma di una più elevata presenza, in questa ripartizione, di beneficiari nelle classi di età più avanzate. Nel Centro, invece, la distribuzione dei pensionati risulta nel complesso più stabile al variare dell'età, con una lieve maggiore incidenza dei beneficiari con meno di 14 anni. Il Mezzogiorno presenta, al contrario, la quota più elevata di beneficiari nelle classi di età inferiori ai 55 anni. La maggiore presenza di pensionati più giovani in questa area è riconducibile principalmente alla più elevata incidenza delle pensioni di invalidità, i cui beneficiari presentano mediamente un'età inferiore rispetto a quella dei titolari delle altre principali categorie di prestazioni pensionistiche.

Tavola 5 - Pensionati per ripartizione geografica^(a) e classe di età. Anno 2025 (*composizione percentuale*)

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	CLASSE DI ETÀ'										
	0-14	15-39	40-54	55-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 e più	Totale
Nord	36,9	37,2	33,4	50,4	49,2	46,7	47,8	49,2	49,9	49,9	47,6
Centro	23,2	20,2	18,9	18,0	19,2	19,8	20,0	20,5	21,2	21,5	19,9
Mezzogiorno	39,9	42,6	47,8	31,6	31,6	33,5	32,2	30,3	28,9	28,6	32,5
Italia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sono esclusi i pensionati residenti all'estero e i non ripartibili per territorio e per età

Dall'analisi della Tavola 6, che riporta la distribuzione delle pensioni per classe di importo, emerge che 15,6 milioni di pensioni, pari al 67,3% del totale, presentano un importo inferiore a 1.500 euro lordi mensili. All'interno di questo gruppo, circa la metà delle pensioni, pari a 7,8 milioni, si colloca nella fascia compresa tra 500 e 1.000 euro mensili e rappresenta il 33,7% del totale. Le pensioni di importo fino a 500 euro sono invece 4,5 milioni, pari al 19,3% del totale, mentre quelle comprese tra 1.000 e 1.500 euro ammontano a 3,3 milioni e rappresentano il 14,2% del totale. Le restanti 7,6 milioni di pensioni, pari al 32,7% del totale, presentano un importo superiore a 1.500 euro lordi mensili.

Tavola 6 – Pensioni e importo complessivo per classe di importo mensile. Anno 2025

CLASSE DI IMPORTO MENSILE (euro)	Numero	% sui trattamenti	Importo complessivo	% sull'importo
Fino a 499,99	4.467.853	19,3	15.435	4,1
500,00-999,99	7.821.874	33,7	65.310	17,5
1.000,00-1.499,99	3.302.958	14,2	48.986	13,2
1500,00-1.999,99	2.529.779	10,9	53.252	14,3
2.000,00-2.499,99	1.784.058	7,7	47.881	12,9
2.500,00-2.999,99	1.395.023	6,0	45.545	12,2
3.000,00 - 3.499,99	832.146	3,6	32.092	8,6
3.500,00 - 3.999,99	354.300	1,5	15.837	4,3
4.000,00 - 4.499,99	188.867	0,8	9.590	2,6
4.500 - 4.999,99	120.310	0,5	6.843	1,8
5.000,00 e più	384.730	1,7	31.680	8,5
Totale	23.181.898	100	372.450	100

Passando all'analisi dei pensionati per classe di reddito pensionistico, definito come la somma degli importi di tutte le prestazioni pensionistiche percepite da ciascun pensionato, siano esse di tipo previdenziale, indennitario o assistenziale (Tavola 7), si osserva una distribuzione maggiormente

concentrata nelle fasce di reddito più elevate. La prima classe di importo mensile rappresenta il 10,3% dei pensionati, mentre quella compresa tra 500 e 1.000 euro comprende il 17,2% del totale. I pensionati con redditi tra 1.000 e 1.500 euro rappresentano il 17,5%, mentre quelli con un reddito pensionistico superiore a 1.500 euro mensili sono oltre 9 milioni, pari al 55% del totale. L'analisi per sesso evidenzia una maggiore presenza degli uomini nelle classi di reddito pensionistico superiori a 1.500 euro mensili. In queste fasce di reddito si concentra infatti il 64,3% dei pensionati uomini, mentre la quota corrispondente tra le donne è pari al 46,2%. Il dato evidenzia quindi una diversa distribuzione dei redditi pensionistici tra i due sessi, con una maggiore concentrazione degli uomini nelle fasce di reddito più elevate.

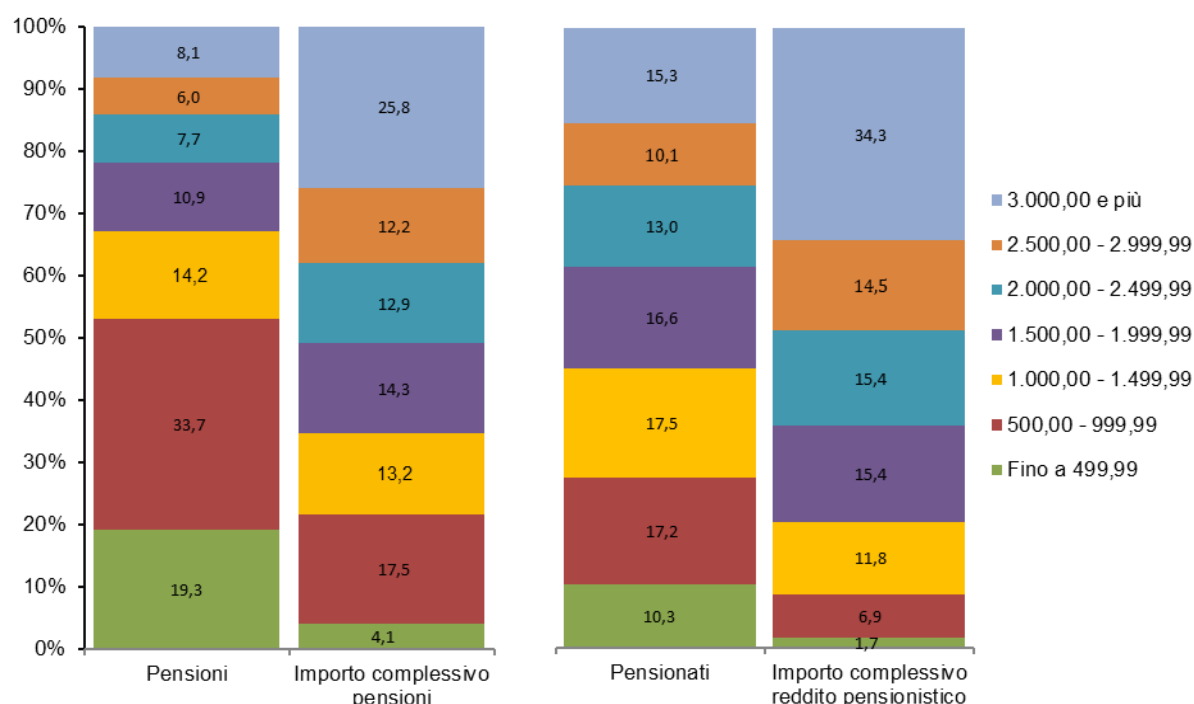
Tavola 7 - Pensionati e importo complessivo del reddito pensionistico per classe di reddito pensionistico mensile e sesso.
Anno 2025

CLASSE DI IMPORTO MENSILE (euro)	Maschi				Femmine				Totale			
	Numero	%	Importo complessivo		Numero	%	Importo complessivo		Numero	%	Importo complessivo	
			milioni di euro	%			milioni di euro	%			milioni di euro	%
Fino a 499,99	742.017	9,3	2.669	1,3	952.132	11,3	3.657	2,2	1.694.149	10,3	6.325	1,7
500,00-999,99	946.622	11,9	8.582	4,1	1.869.018	22,2	17.168	10,4	2.815.640	17,2	25.750	6,9
1.000,00-1.499,99	1.162.072	14,6	17.795	8,6	1.709.706	20,3	26.013	15,8	2.871.778	17,5	43.808	11,8
1.500,00-1.999,99	1.310.648	16,4	27.874	13,4	1.406.145	16,7	29.495	17,9	2.716.793	16,6	57.369	15,4
2.000,00-2.499,99	1.192.346	14,9	32.038	15,4	943.473	11,2	25.315	15,4	2.135.819	13,0	57.353	15,4
2.500,00-2.999,99	944.721	11,8	30.842	14,9	714.459	8,5	23.349	14,2	1.659.180	10,1	54.190	14,5
3.000,00 - 3.499,99	675.979	8,5	26.154	12,6	405.784	4,8	15.641	9,5	1.081.763	6,6	41.795	11,2
3.500,00 - 3.999,99	347.587	4,4	15.541	7,5	175.853	2,1	7.855	4,8	523.440	3,2	23.396	6,3
4.000,00 - 4.499,99	183.856	2,3	9.331	4,5	85.977	1,0	4.357	2,6	269.833	1,6	13.688	3,7
4.500 - 4.999,99	111.145	1,4	6.317	3,0	47.879	0,6	2.720	1,7	159.024	1,0	9.037	2,4
5.000,00 e più	359.931	4,5	30.508	14,7	117.723	1,4	9.231	5,6	477.654	2,9	39.739	10,7
Totale	7.976.924	100	207.650	100	8.428.149	100	164.800	100	16.405.073	100	372.450	100

La Figura 5 mette a confronto la distribuzione delle pensioni e dei pensionati per classe di importo. Il 53% delle pensioni ha un importo mensile inferiore a 1.000 euro, mentre la quota dei pensionati con un reddito pensionistico al di sotto della stessa soglia scende al 27,5%, principalmente per effetto del cumulo di più trattamenti. Anche la relativa incidenza sulla spesa complessiva è diversa: le pensioni inferiori a 1.000 euro rappresentano il 21,7% della spesa, mentre i redditi pensionistici nella stessa fascia incidono per l'8,6%. Nelle fasce di reddito più basse si concentrano soprattutto le prestazioni assistenziali e le pensioni ai superstiti, generalmente caratterizzate da importi più

contenuti. Al contrario, nelle classi superiori a 1.000 euro la quota dei pensionati supera quella delle pensioni: il 34,1% dei pensionati percepisce tra 1.000 e 2.000 euro mensili e il 38,4% oltre 2.000 euro. Quest'ultima fascia rappresenta il 64,2% della spesa pensionistica complessiva, a fronte del 50,9% riferito alle pensioni. Nelle classi di importo più elevate prevalgono soprattutto le pensioni di vecchiaia e quelle di anzianità/anticipate, caratterizzate da importi medi più elevati.

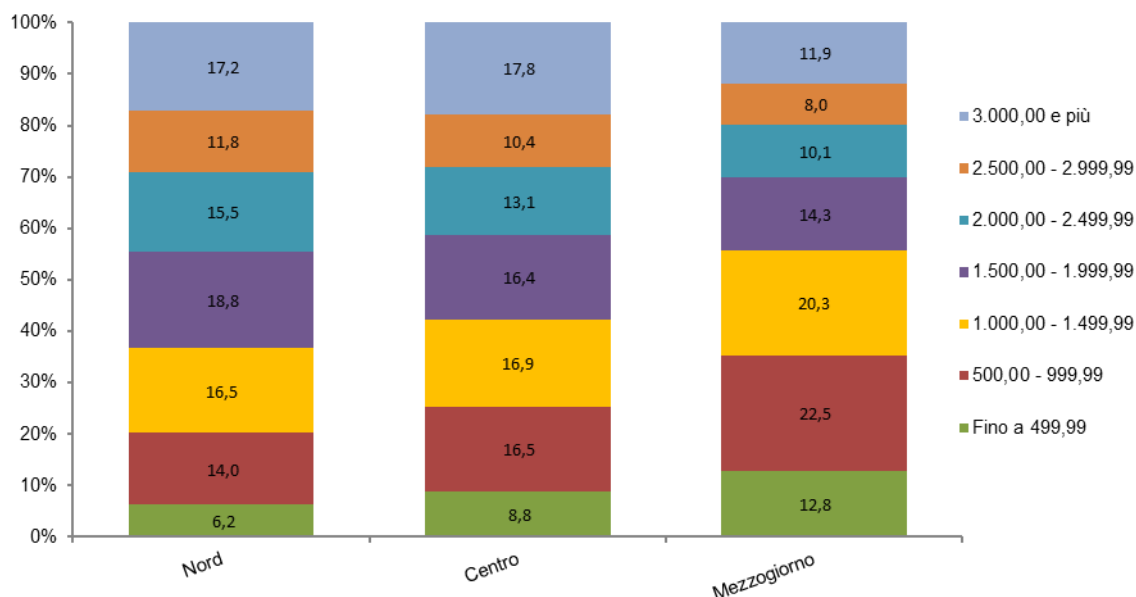
Figura 5 – Pensioni, pensionati e importo complessivo della spesa pensionistica per classe di importo mensile.
Anno 2025 (valori percentuali)



La Figura 6 mostra una diversa distribuzione dei pensionati per classe di reddito pensionistico nelle varie ripartizioni geografiche. Nel Mezzogiorno si concentra la quota più elevata di pensionati con redditi più bassi: il 12,8% percepisce meno di 500 euro mensili, contro l'8,8% nel Centro e il 6,2% al Nord; nella fascia tra 500 e 1.000 euro le quote sono rispettivamente del 22,5%, 16,5% e 14%.

La situazione si inverte nelle fasce di reddito più elevate. I pensionati con redditi tra 1.500 e 2.000 euro mensili sono più numerosi al Nord, con una quota superiore di circa 4,5 punti percentuali rispetto al Mezzogiorno e di circa 2 punti rispetto al Centro. Ancora più marcato è il divario nella classe oltre i 2.000 euro: nel Mezzogiorno la quota è pari al 30%, mentre supera il 41% al Centro e il 44% al Nord. Nel complesso, emerge quindi una maggiore concentrazione dei redditi pensionistici più bassi nel Mezzogiorno e di quelli più elevati nelle regioni settentrionali e centrali.

Figura 6 - Pensionati per classe di reddito pensionistico mensile e ripartizione geografica. Anno 2025 (valori percentuali)



2. Analisi tipologica dei beneficiari di prestazioni pensionistiche

L'analisi dei beneficiari prosegue considerando cinque tipologie individuate in base alla natura delle prestazioni percepite: pensionati di vecchiaia, pensionati di invalidità previdenziale, beneficiari di pensioni ai superstiti, beneficiari di prestazioni indennitarie e beneficiari di prestazioni assistenziali. I primi sono i titolari di almeno una pensione di vecchiaia/anticipata cumulata o meno ad altre prestazioni, i secondi di almeno una pensione di invalidità previdenziale cumulata o meno ad altre prestazioni e così via. Le cinque platee non sono tra loro mutuamente esclusive, poiché la possibilità di cumulare prestazioni di diverso tipo consente a uno stesso beneficiario di rientrare in più tipologie.

La Tavola 8 mostra la distribuzione del numero dei pensionati secondo la presenza o meno di cumulo con pensioni di altro tipo. Si osserva che i pensionati di vecchiaia costituiscono il gruppo più numeroso, con 11.511.474 beneficiari, e il 27,7% di essi percepisce anche prestazioni di altro tipo. Tra i titolari di pensioni di invalidità previdenziale, pari a 858.387, il 46,3% cumula prestazioni diverse. Tra i 4.117.140 titolari di pensioni ai superstiti, il 68,7% percepisce anche altre tipologie di prestazioni. Dei circa 4,1 milioni di beneficiari di prestazioni assistenziali, il 47,7% riceve anche prestazioni di altro tipo. Il ricorso al cumulo è particolarmente elevato tra i titolari di prestazioni indennitarie: il 71,4% dei 592.378 beneficiari percepisce anche prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

Si osserva che la quota dei pensionati che percepiscono solo pensioni dello stesso tipo varia da un minimo del 28,6% dei percettori di pensioni indennitarie ad un massimo del 72,3% dei titolari di pensioni di vecchiaia.

Tavola 8 – Tipologie di pensionati^(a) secondo la presenza o meno di cumulo con pensioni di diverso tipo. Anno 2025 (*valori assoluti e valori percentuali*)

TIPOLOGIA	Solo pensioni della tipologia			Cumulo con altre tipologie di pensione			Totale pensionati	Totale pensioni	Numero medio di pensioni pro capite
	Numero pensionati	%	Numero medio di pensioni pro capite	Numero pensionati	%	Numero medio di pensioni pro capite			
Vecchiaia	8.322.483	72,3	1,09	3.188.991	27,7	2,33	11.511.474	16.545.735	1,44
Invalità	460.995	53,7	1,01	397.392	46,3	2,51	858.387	1.463.880	1,71
Superstiti	1.289.973	31,3	1,07	2.827.167	68,7	2,42	4.117.140	8.228.870	2,00
Indennitarie	169.559	28,6	1,01	422.819	71,4	2,43	592.378	1.201.202	2,03
Assistenziali	2.125.657	52,3	1,19	1.940.097	47,7	2,57	4.065.754	7.525.206	1,85

(a) La somma del numero dei pensionati dei vari tipi non coincide con il totale dei pensionati in quanto, per effetto della possibilità di cumulo di più prestazioni appartenenti anche a tipi diversi, un pensionato può ricadere in più tipi a seconda delle prestazioni ricevute; analogamente, la somma del numero delle pensioni corrispondenti non coincide con il totale delle pensioni.

La Tavola 9 evidenzia come il cumulo incida sulla composizione dei redditi pensionistici. Tra i pensionati di vecchiaia, l'88,3% dei 311.817 milioni di euro complessivamente percepiti deriva da pensioni di vecchiaia, mentre l'11,7% proviene da prestazioni di altro tipo. Il cumulo assume invece un peso maggiore per le altre categorie: le prestazioni diverse da quelle di invalidità rappresentano il 26,8% del reddito dei relativi beneficiari; per i titolari di pensioni ai superstiti il 48,6%; per i beneficiari di prestazioni indennitarie il 67,9%; per quelli di prestazioni assistenziali il 54,1%.

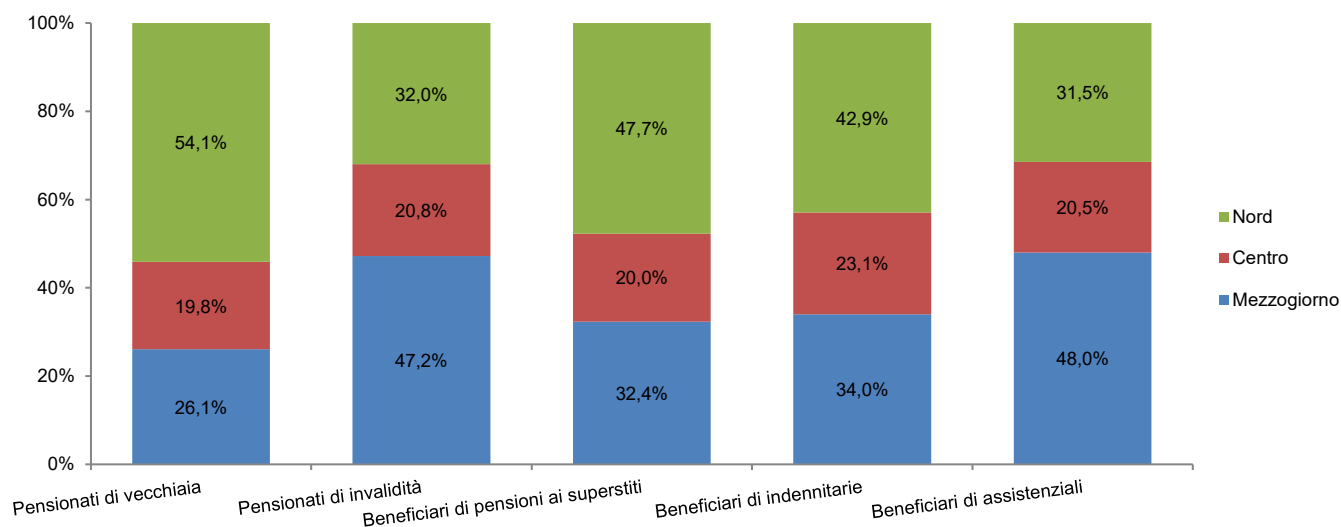
Tavola 9 – Composizione dell'importo complessivo annuo dei redditi pensionistici delle tipologie di pensionati^(a). Anno 2025 (*importi in milioni di euro*)

TIPOLOGIA	Sole pensioni della tipologia		Cumulato da pensioni di altre tipologie				Reddito pensionistico complessivo
	Importo complessivo pensioni della tipologia	%	Importo complessivo pensioni della tipologia	%	Importo complessivo pensioni di altra tipologia	%	
Vecchiaia	218.947	70,2	56.292	18,1	36.577	11,7	311.817
Invalità	7.297	42,9	5.149	30,3	4.566	26,8	17.012
Superstiti	16.678	17,3	32.946	34,1	46.852	48,6	96.476
Indennitarie	1.137	8,4	3.206	23,7	9.184	67,9	13.527
Assistenziali	16.624	24,8	14.174	21,1	36.256	54,1	67.055

(a) La somma dei redditi pensionistici dei vari tipi di pensionato risulta superiore al totale generale della spesa pensionistica in quanto, a causa della possibilità di cumulo di più prestazioni appartenenti anche a diversi tipi, un reddito pensionistico può ricadere in più tipi a seconda delle prestazioni associate.

La distribuzione territoriale (Figura 7) evidenzia una netta prevalenza dei pensionati di vecchiaia nelle regioni settentrionali, che rappresentano il 54,1% del totale. Al contrario, nel Mezzogiorno si concentra la quota maggiore di beneficiari di pensioni di invalidità previdenziale (47,2%) e di prestazioni assistenziali (48%). Nel Centro le diverse tipologie presentano quote relativamente omogenee, comprese tra il 20% e il 23%.

Figura 7 – Tipologie di pensionati per ripartizione geografica. Anno 2025 (valori percentuali)



La distribuzione per classe di reddito pensionistico (Tavola 10 e Figura 8) mostra differenze significative tra le tipologie.

Tra i pensionati di vecchiaia, la classe più numerosa è quella compresa tra 1.500 e 2.000 euro mensili, che rappresenta il 19,6% del totale, mentre il 20,7% percepisce un reddito pensionistico pari o superiore a 3.000 euro. I pensionati di invalidità previdenziale risultano invece maggiormente concentrati nelle fasce di reddito più basse: la classe più numerosa è quella tra 500 e 1.000 euro, pari al 23,8%, mentre la quota di coloro che percepiscono almeno 3.000 euro si riduce al 9,9%.

Tra i beneficiari di pensioni ai superstiti, il 19,6% percepisce meno di 1.000 euro mensili, il 40,9% si colloca nella fascia tra 1.000 e 2.000 euro e il restante 39,5% supera i 2.000 euro. La distribuzione risulta quindi relativamente equilibrata tra le fasce di reddito medio-basse e quelle più elevate.

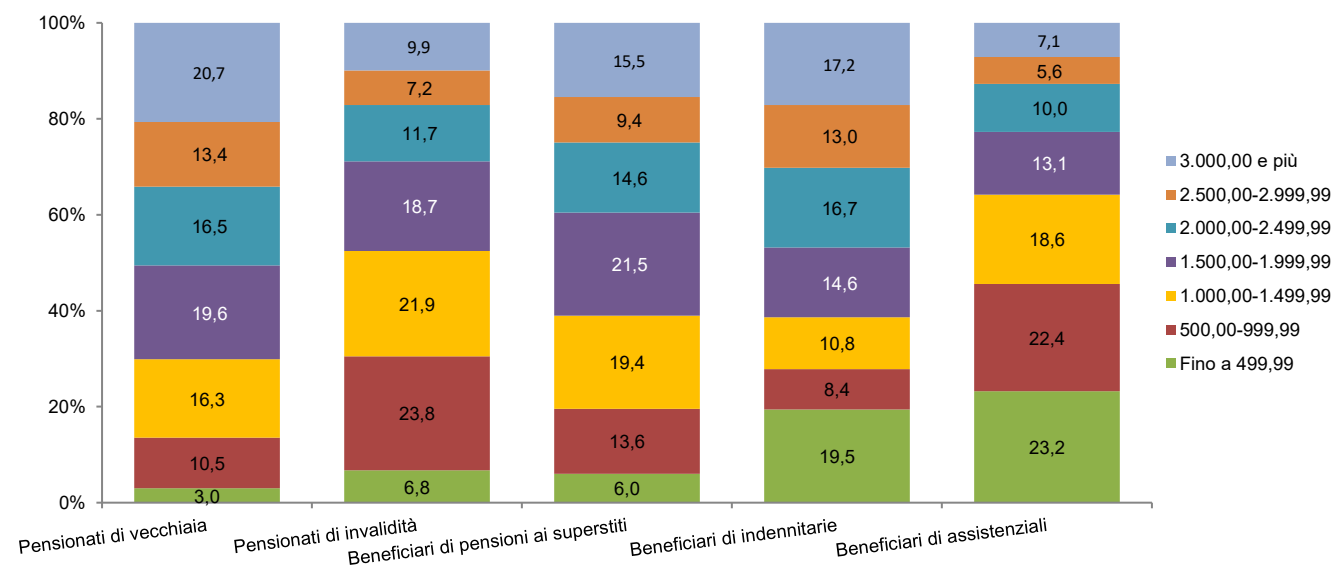
I beneficiari di rendite indennitarie presentano una distribuzione maggiormente spostata verso le classi di reddito più alte: il 46,8% percepisce almeno 2.000 euro mensili. Infine, tra i beneficiari di prestazioni assistenziali, il 45,6% dispone di un reddito pensionistico inferiore a 1.000 euro mensili, mentre il restante 54,4% supera tale soglia. In quest'ultimo caso, la presenza di redditi anche nelle fasce più elevate è riconducibile in parte alla possibilità di cumulare le prestazioni assistenziali con trattamenti di altra natura.

Tavola 10 – Tipologie di pensionati^(a) per classe di reddito pensionistico mensile. Anno 2025

CLASSE DI REDDITO MENSILE (euro)	Vecchiaia	%	Invalità	%	Superstiti	%	Indennitarie	%	Assistenziali	%
Fino a 499,99	349.454	3,0	58.011	6,8	247.209	6,0	115.261	19,5	945.026	23,2
500,00-999,99	1.209.886	10,5	203.951	23,8	558.285	13,6	49.624	8,4	909.499	22,4
1.000,00-1.499,99	1.880.323	16,3	188.266	21,9	798.142	19,4	63.885	10,8	756.176	18,6
1.500,00-1.999,99	2.250.753	19,6	160.484	18,7	885.016	21,5	86.211	14,6	531.729	13,1
2.000,00-2.499,99	1.894.441	16,5	100.563	11,7	603.152	14,6	98.653	16,7	405.126	10,0
2.500,00-2.999,99	1.547.601	13,4	62.167	7,2	389.012	9,4	77.119	13,0	228.080	5,6
3.000,00-3.499,99	1.022.200	8,9	37.910	4,4	267.153	6,5	47.559	8,0	128.121	3,2
3.500,00-3.999,99	490.884	4,3	21.074	2,5	159.095	3,9	25.756	4,3	73.930	1,8
4.000,00-4.499,99	253.260	2,2	9.988	1,2	82.121	2,0	12.502	2,1	35.344	0,9
4.500,00-4.999,99	150.632	1,3	4.568	0,5	41.735	1,0	6.500	1,1	16.830	0,4
5.000,00 e più	462.040	4,0	11.405	1,3	86.220	2,1	9.308	1,6	35.893	0,9
Totale^(a)	11.511.474	100	858.387	100	4.117.140	100	592.378	100	4.065.754	100,00

(a) La somma del numero dei pensionati dei vari tipi non coincide con il totale dei pensionati in quanto, per effetto della possibilità di cumulo di più prestazioni appartenenti anche a tipi diversi, un pensionato può ricadere in più tipi a seconda delle prestazioni ricevute.

Figura 8 – Tipologie di pensionati per classe di reddito pensionistico. Anno 2025 (valori percentuali)



GLOSSARIO

Assegno di invalidità previdenziale: prestazione legata al versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell'ultimo quinquennio e al riconoscimento, da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale, della riduzione permanente della capacità di lavoro dell'assicurato a meno di un terzo. L'assegno è compatibile con l'attività lavorativa. Ha durata triennale e confermabile per periodi della stessa durata. Dopo il secondo rinnovo l'assegno è considerato permanente. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.

Assegno sociale: prestazione economica erogata ai cittadini sia italiani sia stranieri in possesso dei seguenti requisiti anagrafici ed economici: 67 anni nel 2019, residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni sul territorio nazionale e stato di bisogno economico. In particolare, il diritto alla prestazione è accertato sulla base della situazione reddituale del richiedente, facendo riferimento al reddito personale per i cittadini non coniugati e al cumulo del reddito con il coniuge nel caso in cui il richiedente sia legalmente sposato. L'assegno sociale è stato introdotto con legge 335/1995 e dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

Importo complessivo annuo: Importo annuo delle pensioni vigenti al 31 dicembre. Tale valore è fornito dal prodotto tra il numero delle pensioni, l'importo mensile della pensione pagata al 31 dicembre dell'anno e il numero di mensilità per cui è previsto il pagamento (13 per le pensioni e 12 per le indennità di accompagnamento). La spesa pensionistica che ne consegue rappresenta un dato di stock e pertanto non coincide con la spesa pensionistica desunta dai dati contabili degli enti che hanno erogato la prestazione (dato economico di bilancio).

Indennità di accompagnamento: Convenzionalmente comprendono l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totali, le indennità di frequenza per i minori di 18 anni, le indennità di comunicazione per i non udenti, le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti); le indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, le indennità di assistenza e di accompagnamento per i ciechi assoluti. Le indennità spettano al solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni reddituali.

Ivs: Invalidità, vecchiaia e superstiti. Tipo di pensioni erogate agli assicurati dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e delle gestioni sostitutive e integrative.

Pensione: la prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta; morte della persona protetta e particolare benemeranza verso il Paese. Il numero delle pensioni può non coincidere con quello dei pensionati in quanto ogni individuo può beneficiare di più

prestazioni. Nel caso di pensioni indirette a favore di più contitolari, si considerano tante pensioni quanti sono i beneficiari della prestazione.

Pensione ai superstiti: trattamento pensionistico erogato ai superstiti di pensionato o di assicurato in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti.

Pensione assistenziale: Pensione erogata a cittadini con reddito scarso o insufficiente, inferiore ai limiti di legge e indipendentemente dal versamento di contributi, a seguito del raggiungimento del limite di età previsto dalla normativa o per invalidità non derivante dall'attività lavorativa svolta.

Pensione di anzianità/anticipata: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti contributivi e eventualmente anagrafici per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento, anticipatamente rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità: prestazione economica, legata al versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell'ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale di una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Requisito indispensabile è inoltre la cessazione di ogni attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali.

Pensione di invalidità civile: pensione erogata ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 73 %.

Pensione di invalidità, di vecchiaia e anzianità e ai superstiti (IVS): pensione corrisposta dai regimi previdenziali di base e complementare in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di una ridotta capacità di lavoro (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette).

Pensione di invalidità previdenziale ante Legge 222/1984: prestazione legata al versamento di contributi e al riconoscimento, da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale, della riduzione permanente della capacità di guadagno. La prestazione è stata abolita dalla Legge 222/1984, che ha introdotto l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Sono rimasti, a tutela di alcune classi di lavoratori, i requisiti di invalidità assimilabili alla vecchia normativa; tale invalidità specifica è compresa nella categoria dell'invalidità previdenziale ante Legge 222/1984.

Pensione di vecchiaia: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età stabilita dalla legge per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento e che siano in possesso dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.

Pensione indennitaria: rendita corrisposta a seguito di un infortunio sul lavoro, per causa di servizio e malattia professionale. La caratteristica di queste rendite è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il livello della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata a superstiti) conseguente a un fatto accaduto nello svolgimento di una attività lavorativa.

Pensione sociale: pensione ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi minimi e ai beneficiari di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti al compimento dei 65 anni di età. Viene erogata dall'Inps ed è finanziata dalla fiscalità generale. A partire dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale è stata sostituita dall'assegno sociale (legge n. 335 del 1995).

Pensione sociale da ex invalido civile: pensione ai beneficiari di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti al compimento dell'età prevista dalla normativa. Viene erogata dall'Inps ed è finanziata dalla fiscalità generale. A partire dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale viene sostituita dall'assegno sociale (legge n. 335 del 1995).

Reddito pensionistico: è dato dalla somma degli importi di tutte le prestazioni pensionistiche percepite da un beneficiario, siano esse di tipo previdenziale, indennitario o assistenziale.

Ripartizione geografica: suddivisione geografica del territorio. Per l'Italia si considerano le seguenti ripartizioni: *Nord:* Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; *Centro:* Toscana, Umbria, Marche, Lazio; *Sud e isole:* Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Spesa pensionistica: (vedi Importo complessivo).

AVVERTENZE

Arrotondamenti: per effetto degli arrotondamenti operati nelle elaborazioni i totali possono non corrispondere alle somme delle rispettive componenti, sia per i valori assoluti sia per i valori percentuali.

APPENDICE NORMATIVA

Evoluzione del sistema pensionistico italiano

Negli ultimi decenni il sistema previdenziale è stato oggetto di numerose riforme finalizzate al contenimento della spesa, al riordino e all'armonizzazione dei diversi regimi pensionistici.

Il modello pensionistico italiano è basato sul regime tecnico-finanziario della ripartizione pura in quanto i contributi versati dal settore produttivo, aziende e lavoratori, sono utilizzati per pagare le pensioni in essere senza alcun accumulo di capitale; il sistema risulta in equilibrio solo quando, annualmente, il flusso delle entrate contributive è sufficiente ad erogare le prestazioni.

La normativa vigente sino all'inizio degli anni Novanta garantiva un livello di prestazioni massimo prossimo all'80% dell'ultima retribuzione. Il calcolo della pensione era effettuato secondo il metodo retributivo ed il livello della prestazione risultava indipendente dall'età al pensionamento; a ciò si aggiungeva il fatto che i requisiti di età ed anzianità previsti per l'accesso alla pensione erano particolarmente favorevoli.

La combinazione di tali elementi assicurava un livello generale delle prestazioni troppo elevato rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Inoltre, il progressivo invecchiamento della popolazione quale effetto combinato dei due fenomeni demografici - aumento della vita media e progressiva riduzione dei tassi di natalità - hanno determinato la crisi irreversibile del sistema. Pertanto, i provvedimenti normativi di modifica dell'ordinamento, da un lato hanno avuto come obiettivo l'innalzamento dell'età pensionabile, dall'altro la diminuzione del livello delle prestazioni erogate. Per compensare la riduzione dell'importo delle prestazioni garantite dall'assicurazione di base sono state introdotte nell'ordinamento forme di previdenza complementare.

In ordine cronologico, a partire da 1992, si elencano i principali provvedimenti emanati in materia:

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato)

- Graduale incremento dell'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini.
- Graduale innalzamento del requisito minimo di contribuzione utile da 15 a 20 anni.
- Graduale allargamento, per le anzianità maturate dal 1993, del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile:

- per chi ha almeno 15 anni di contribuzione al 31/12/1992 (gli stessi che con la successiva Legge Dini saranno classificati come appartenenti al regime “retributivo”), il periodo di riferimento passa dagli ultimi cinque anni agli ultimi dieci della vita contributiva;
- per tutti gli altri coincide con l’intera vita contributiva;
- Introduzione del divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi di lavoro autonomo.
- Perequazione delle pensioni sulla base del solo adeguamento al costo vita e non più anche alla dinamica salariale;
- Avvio del processo di armonizzazione delle normative dei fondi speciali gestiti dall’Inps alle regole del regime generale dei lavoratori dipendenti.

D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

Istituzione della previdenza complementare.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini)

- Introduzione del sistema contributivo per il calcolo della pensione per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996.
Il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:
 - ai lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi si applica il vecchio sistema retributivo;
 - a coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi versati si applicano entrambi i metodi di calcolo, e cioè il retributivo per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
 - ai lavoratori privi di anzianità al 31.12.1995, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo.

È prevista la possibilità per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1996 di optare per il sistema contributivo, con la condizione che abbiano maturato un’anzianità pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995.

Con il sistema contributivo la pensione non è più legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa. L'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione e a un determinato tasso di sconto. I coefficienti di trasformazione dipendono dalle aspettative di vita e ne è prevista la revisione periodica.

- Per le pensioni di anzianità: aumento da 36 anni di contribuzione nel 1996 a 40 nel 2008 del requisito di sola anzianità e introduzione di una età minima (da 52 nel 1996 a 57 nel 2006) da abbinare ai 35 anni di contribuzione.
- Riduzione degli importi delle pensioni di invalidità e di reversibilità in funzione del reddito posseduto.
- Si modifica il regime delle pensioni di anzianità:
 - introducendo un'età minima (da 52 anni nel 1996 a 57 anni nel 2006) in aggiunta ai 35 anni contributivi;
 - innalzando da 36 anni nel 1996 a 40 anni nel 2008 il requisito di sola anzianità;
- viene prevista una nuova disciplina dei trattamenti a favore dei superstiti di assicurato e pensionato e degli assegni di invalidità posti in relazione con i redditi dei beneficiari;
- le aliquote di computo delle pensioni sono fissate al 33% per i lavoratori dipendenti e al 20% per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps;
- Si prevede la revisione decennale dei coefficienti di trasformazione sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo dei tassi di variazione del PIL.
- Per le pensioni di anzianità viene fissato a quattro il numero annuo delle finestre di uscita (le finestre erano già state introdotte nel nostro ordinamento da pochi anni);
- Si istituisce l'assegno sociale che viene erogato a favore degli ultrasessantacinquenni con bassi livelli reddituali;
- Si istituisce una nuova gestione (lavoratori parasubordinati) per fornire copertura previdenziale ai soggetti che svolgono, anche se in maniera non esclusiva, attività di lavoro autonomo e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Viene individuato l'obiettivo di armonizzare le regole tra le gestioni previdenziali Inps e quelle dei dipendenti pubblici.
- Per i lavoratori privi di anzianità al 31.12.1995 (e per chi ha esercitato l'opzione) e appartenenti, quindi, al regime contributivo puro:
 - scompare l'istituto dell'integrazione al minimo;
 - vengono introdotte nuove regole per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Essa può essere ottenuta in un'età compresa tra i 57 e i 65 anni con un minimo di 5 anni di contribuzione. La pensione non viene concessa prima dei 65 anni se risulta di importo inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;
 - è previsto un massimale retributivo imponibile ai fini contributivi pari inizialmente a 132 milioni di lire (nel 2021 è di 103.055 euro). Sulle retribuzioni eccedenti tale limite non è previsto alcun

prelievo, con lo scopo di incentivare lo sviluppo di forme di previdenza complementare su base volontaria, gestite a capitalizzazione.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (prima Riforma Prodi)

- Inasprimento dei requisiti per le pensioni di anzianità nel regime transitorio con l'esclusione dei lavoratori appartenenti a particolari categorie quali operai, mobilitati, cassaintegrati, prosecutori volontari.
- Blocco totale della perequazione del 1998 per le pensioni vigenti superiori a 5 volte il minimo e il blocco totale per gli anni 1999-2000 per le pensioni superiori a 8 volte il minimo.
- Riduzione delle pensioni di anzianità decorrenti nel 1998 (con anzianità inferiore a 40 anni) attraverso l'introduzione di un'ulteriore finestra di uscita e la diversificazione delle finestre per gli autonomi aumentandole di 3 mesi;
- Ulteriore accelerazione del processo di armonizzazione delle gestioni previdenziali speciali.
- Parziale incumulabilità, per la parte di importo superiore al minimo, dei trattamenti di anzianità con redditi di lavoro autonomo.

Lo stesso esecutivo aveva emanato in precedenza il D. Lgs. n. 314/1997. L'art. 8 stabilisce, dal 1998, la tassazione dei redditi pensionistici ai fini Irpef utilizzando i dati contenuti nel Casellario delle pensioni. In seguito (art. 34 L. 448/1998) viene stabilito che, dal 1999, le pensioni siano rivalutate in relazione al totale delle pensioni percepite dal singolo beneficiario utilizzando le informazioni raccolte dal Casellario delle pensioni.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002)

- Adeguamenti delle pensioni minime e delle pensioni sociali, con elevazione dei relativi importi, per motivi reddituali, alla cifra di 1 milione di lire.

Legge 15 ottobre 2003, n. 289

- Introduzione della cumulabilità totale tra pensione di anzianità, liquidata in presenza di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, con i redditi di lavoro autonomo e dipendente.
- Soppressione dell'Inpdai, con contestuale passaggio delle relative competenze all'Inps.

Legge 24 novembre 2003, n. 326

- Parificazione della contribuzione dovuta dai lavoratori parasubordinati a quella dei lavoratori autonomi.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004)

- Introduzione del contributo di solidarietà (nella misura del 3%) sulle pensioni superiori a venticinque volte quello stabilito dall'art.38 della Legge 448/2001 (un milione di lire), rivalutato annualmente.

Legge 23 agosto 2004, n. 243 (Riforma Maroni)

- Introduzione per la pensione di anzianità, a partire dal 1° gennaio 2008, del cosiddetto "scalone" con l'innalzamento del requisito di età da 57 a 60 anni sempre avendo maturato almeno 35 anni di anzianità.
- Introduce, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione con un'anzianità non inferiore a 35 anni e un'età non inferiore a 57 anni se dipendenti (58 anni se autonome) per le lavoratrici che optano per la liquidazione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (opzione donna).
- Prevede la standardizzazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità indipendentemente dal regime pensionistico.
- Introduce un incentivo (superbonus) nella misura del 32,70% della retribuzione per i lavoratori dipendenti del settore privato che rinviavano la pensione di anzianità a tutto il 31 dicembre 2007.
- prevede la rimodulazione (da 4 a 2, ma con un periodo di attesa più lungo) delle finestre di uscita per tutte le pensioni di anzianità.

D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

- Riordino della disciplina della previdenza complementare.

D.lgs. 6 febbraio 2006, n. 42

- Introduzione dell'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e della pensione ai superstiti.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

- Incremento di cinque punti percentuali della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps.
- Anticipazione al 1° gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (seconda Riforma Prodi)

- Nuovi requisiti d'accesso alla pensione (abolizione dello scalone) e introduzione del "sistema delle quote" a partire dal 1° gennaio 2009, determinate dalla somma dell'età (con un valore minimo crescente nel corso degli anni) e degli anni di anzianità (minimo 35).
- Tornano a essere applicate le 4 finestre trimestrali alle pensioni che decorrono avendo maturato 40 anni di anzianità (cosiddetti "quarantisti").
- Per la prima volta vengono applicate anche alla pensione di vecchiaia le stesse finestre (trimestrali) applicate ai "quarantisti".
- Viene bloccata completamente nel 2008 la perequazione per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo.
- Si continuano a tutelare i c.d. salvaguardati, limitatamente a 5.000 lavoratori in mobilità e prosecutori volontari.
- Vengono previsti requisiti ridotti per i lavoratori addetti a mansioni usuranti.
- Vengono pubblicati (con effetto da gennaio 2010) nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della quota di pensione contributiva.

Legge 3 agosto 2009 n. 102

- Età pensionabile delle donne nel pubblico impiego aumentata gradualmente fino a 65 anni.
- Viene stabilito il principio di adeguare i requisiti anagrafici all'incremento della speranza di vita accertato da Istat.
- Rateizzazione del trattamento di fine rapporto lavorativo

Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato Lavoro)

- Indennizzi per le aziende commerciali in crisi.
- Contribuzione figurativa per la malattia.

- Delega per il riordino della disciplina dei lavori usuranti.

Legge 30 luglio 2010, n. 122 (Riforma Sacconi)

- Aggancio di tutti i requisiti di età all'incremento della speranza di vita corrispondente all'età di 65 anni nel triennio precedente. Il primo incremento è fissato per il 2015 e stabilito pari a 3 mesi. Viene incrementata allo stesso modo la componente anagrafica delle quote.
- Revisione dei requisiti legati all'incremento della speranza di vita sia prevista ogni 3 anni tranne il secondo incremento, stabilito per il 2019, al fine di renderlo coincidente con la revisione dei coefficienti di trasformazione.
- Modifica radicale del regime delle decorrenze (finestre). Si stabilisce infatti che per le pensioni di vecchiaia e anzianità il diritto alla decorrenza avvenga dopo 12 mesi (18 per gli autonomi) dal raggiungimento del requisito (c.d. finestre mobili).
- Incremento dell'età di vecchiaia per le lavoratrici del settore pubblico: di un anno per il 2010 e di 4 anni dal 2012.
- Ricongiunzioni di cui alla legge 29 del 1979 onerose a decorrere dal 1° luglio 2010.

A distanza di pochi mesi il medesimo esecutivo emana:

- il D. Lgs. 67/2011 che istituisce requisiti anticipati per i lavoratori addetti in attività particolarmente usuranti;
- la L. 111/2011 in cui l'art. 18 dispone due norme rilevanti:
 - il c. 4 anticipa dal 2015 al 2013 l'incremento dei requisiti legati alla speranza di vita (sempre fissato in 3 mesi). In questo modo la revisione diventa sempre triennale e in linea con quella dei coefficienti;
 - il c. 22-ter stabilisce ulteriori finestre di un mese ogni anno (dal 2012 al 2014) da applicarsi a tutte le tipologie di pensioni anzianità.

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Riforma Fornero)

- Estensione del calcolo contributivo anche a coloro che erano stati esclusi dalla riforma Dini.
- Abolizione delle finestre aumentando quasi sempre il requisito nella stessa misura.
- Eliminazione delle quote e l'aumento di un anno, per i maschi, del requisito per la pensione di anzianità, da ora denominata "anticipata".
- Estensione alle pensioni anticipate dell'aumento dei requisiti legati alla speranza di vita. Gli aumenti diventano biennali a partire dal 2019.

- Rapido aumento del requisito di età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private e autonome con l'equiparazione a quella degli uomini a partire dal 2018.
- Blocco completo della perequazione per i redditi pensionistici superiori a tre volte il minimo Inps, per gli anni 2012 e 2013.
- Istituzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni speciali e del Fondo Volo, la cui misura è proporzionale agli anni di anzianità antecedenti il 1996.
- Estensione fino a 70 anni dei coefficienti di trasformazione. A partire dal 2019 anche i coefficienti vengono aggiornati ogni due anni.
- Mantenimento dei requisiti previgenti per 50mila (poi portati a 65mila) lavoratori appartenenti a categorie particolari (c.d. salvaguardati).

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

- Introduzione del contributo di solidarietà sugli importi di pensione superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)

- Introduzione di un tetto alle pensioni calcolate con il sistema misto Fornero che ora non possono superare l'importo che risulterebbe dal calcolo interamente retributivo.
- Abolizione, dal 2015 al 2017, delle riduzioni degli importi di pensione per coloro che scelgono il pensionamento anticipato prima del compimento dei 62 anni di età.

Sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale

- Dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, della "Riforma Fornero", nella parte in cui prevedeva che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%" e conseguente revisione del calcolo della rivalutazione.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

- Le lavoratrici che maturano 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi entro il 31 dicembre 2015 potranno continuare ad esercitare l'opzione donna ed andare

in pensione con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Anche se la decorrenza della pensione sarà successiva al 31 dicembre 2015.

- In via sperimentale per il triennio 2016-2018, i lavoratori dipendenti del settore privato a cui manchino non più di tre anni alla pensione di vecchiaia possono andare in part-time al 40-60%, senza che la busta paga e l'assegno pensionistico subiscano detrazioni.
- La no-tax area per i pensionati over 75 viene innalzata a 8.000 euro.
- Slittamento del congruaggio di perequazione al 2017.
- Viene prorogato per altri due anni, 2017 e 2018, il meccanismo di perequazione introdotto dalla legge 147/2013.
- Viene eliminata la penalizzazione (il taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto all'età di 62 anni) a partire dal 1° gennaio 2016 per i lavoratori usciti negli anni 2012-2014.in

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)

- È stato introdotto l'anticipo pensionistico (APE), che risulta come indennità e quindi non è considerata nelle pensioni. La misura consente di ritirarsi a 63 anni, e almeno 20 anni di contributi, con un trattamento che viene poi restituito in rate ventennali. Esistono tre tipi di APE:
 - a) l'APE volontario, cui hanno diritto tutti i lavoratori, che viene erogato dall'INPS ma è finanziato dal sistema bancario, con un complesso meccanismo di assicurazione che copre il rischio di premorienza;
 - b) l'APE aziendale, cui hanno diritto lavoratori dipendenti "in esubero" a seguito di crisi o ristrutturazioni aziendali che offrano la propria uscita dall'organico aziendale in cambio di un trattamento pensionistico anticipato del tutto sostenuto, in termini di costi, dall'impresa;
 - c) l'APE sociale, cui hanno diritto solo alcune categorie in specifiche condizioni meritevoli di tutela:
 - disoccupati con almeno 30 anni di contributi, che non percepiscano ammortizzatori sociali (da almeno 3 mesi) e il cui rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento collettivo, per giusta causa o tramite risoluzione consensuale nell'ambito di una procedura di conciliazione;
 - lavoratori con almeno 30 anni di contributi, invalidi almeno al 74%;
 - lavoratori con almeno 30 anni di contributi che abbiano accudito per almeno 6 mesi un familiare disabile grave convivente;

- lavoratori con almeno 36 anni di contributi che per almeno sei anni negli ultimi sette abbiano svolto particolari mansioni gravose (undici categorie).
- È stata allargata l'opzione Donna alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell'anno: possono usufruire dell'opzione anche le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome, sempre con 35 anni di anzianità contributiva.
- È stata data la possibilità di cumulo contributivo gratuito tra i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, comprese le casse professionali, per raggiungere sia la pensione di vecchiaia sia la pensione anticipata.
- Per i lavoratori precoci è stato aperto (dal 1° maggio 2017) un canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica; tali lavoratori devono aver lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
- Le categorie di lavoratori addetti a mansioni gravose restano escluse dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni nel 2019.
- Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero, ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, a tutti coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017. Per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici.
- Sono abolite le finestre mobili per i lavoratori addetti a mansioni usuranti: tali lavoratori non dovranno più attendere 12 o 18 mesi per poter beneficiare della pensione anticipata. Inoltre, l'adeguamento alla speranza di vita sarà bloccato fino al 2025. Tali lavoratori dovranno aver svolto le attività usuranti in un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa (senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito), oppure aver svolto lavori usuranti per metà dell'intera vita lavorativa.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)

Per quanto riguarda il meccanismo di adeguamento all'incremento della speranza di vita per l'accesso al pensionamento, la legge di bilancio:

- modifica il meccanismo di adeguamento all'incremento della speranza di vita per l'accesso al pensionamento, prevedendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; prevede inoltre che gli adeguamenti, a decorrere dal 2021, non possano

essere superiori a 3 mesi e che eventuali variazioni negative debbano essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi;

- esclude dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato per specifiche categorie di lavoratori e precisamente:
 - ai lavoratori dipendenti che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgano da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - le professioni di cui al relativo allegato B (*Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche-ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature*);
 - ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette "usuranti"), di cui all'articolo 1 del D.lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni.

Relativamente all'APE la legge di bilancio:

- proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019) l'APE volontaria;
- estende la possibilità di accesso ai lavoratori a tempo determinato a patto che possano vantare 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano finito da almeno 3 mesi di percepire la prestazione per disoccupazione loro spettante e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- estende la possibilità di accesso a chi assiste un familiare entro il 2° grado;
- interviene sui requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni;
- amplia di 4 categorie quelle inizialmente previste per l'accesso all'APE sociale integrandole con quelle inserite nell'allegato B alla Legge di bilancio.

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 *convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26*

I principali interventi di tipo previdenziale disposti dal Decreto-legge prevedono:

- l'introduzione di un nuovo canale di uscita sperimentale per il triennio 2019-2021, con la combinazione fissa 62 anni e 38 anni di contributi; la prima decorrenza utile è fissata al 1° aprile 2019 (1° agosto per i lavoratori pubblici), per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 2018. Per chi matura i requisiti dal 2019 vengono applicate finestre mobili trimestrali (semestrali per i pubblici). Per chi si avvale del nuovo canale di uscita la pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo;
- la possibilità di esercitare l'“opzione donna” (sempre con calcolo interamente contributivo) per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018, avendo 35 anni di anzianità, abbiano un'età di almeno 58 anni (59 per le autonome). La decorrenza della pensione segue le finestre mobili (12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le autonome);
- la proroga dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2019 (misura già operativa a partire dal 2017 con la L.232/2016);
- la sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita della pensione anticipata fino al 2026; il requisito rimane così fissato in 42 anni e 10 mesi per gli uomini fino al 2026 (41 e 10 mesi per le donne). Anche in questo caso si applicano le finestre, trimestrali per tutti;
- la modifica della rivalutazione delle pensioni stretta all'indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps per il triennio 2019-2021;
- l'introduzione del contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 100mila euro lordi annui (c.d. “pensioni d'oro”).

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

La Legge di bilancio 2020 conferma le principali misure di flessibilità pensionistica e modifica la disciplina della perequazione. In particolare:

- Perequazione delle pensioni: per il biennio 2020-2021 la rivalutazione al 100% viene estesa ai trattamenti fino a quattro volte il minimo INPS. Dal 2022 sono previste aliquote decrescenti: 100% fino a quattro volte il minimo, 90% tra quattro e cinque volte e 75% oltre cinque volte.
- APE Sociale: la misura viene prorogata per tutto il 2020, mantenendo i requisiti e le categorie di beneficiari previsti dalla normativa vigente.

- Quota 100: viene confermata per il 2020 e il 2021, consentendo l'accesso alla pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.
- Opzione Donna: viene prorogata, estendendo il termine per la maturazione dei requisiti al 31 dicembre 2019. Restano i requisiti di 58 anni di età per le dipendenti e 59 per le autonome, con finestre di 12 e 18 mesi rispettivamente.

Sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 della Corte Costituzionale

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento al milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)

La Legge di bilancio 2021 proroga alcune misure di flessibilità pensionistica e introduce interventi a tutela di specifiche categorie. In particolare:

- APE Sociale: prorogata per tutto il 2021.
- Opzione Donna: prorogata per le lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2020 i requisiti di 58 anni di età per le dipendenti o 59 per le autonome e 35 anni di contributi.
- Nona salvaguardia: estende a 2.400 lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento secondo le regole precedenti alla riforma Fornero.
- Isopensione: prorogata fino al 2023 la possibilità di usufruire della prestazione di accompagnamento alla pensione.
- Contratto di espansione: prorogato fino al 2021 ed esteso alle imprese con almeno 250 dipendenti.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)

La Legge di bilancio 2022 introduce Quota 102 e proroga alcune misure già esistenti:

- Quota 102: consente il pensionamento con almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi maturati nel 2022.
- Opzione Donna: prorogata per le lavoratrici che maturano 58 anni (dipendenti) o 59 anni (autonome) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021.
- APE Sociale: prorogata per il 2022 e ampliata a nuove categorie di lavoratori gravosi, con requisiti contributivi differenziati in base alla categoria.
- Contratto di espansione: prorogato fino al 2023 ed esteso alle imprese con almeno 50 dipendenti.

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

La Legge di bilancio 2023 introduce e proroga diverse misure in materia pensionistica. In particolare:

- Quota 103: viene introdotta la pensione anticipata flessibile, accessibile con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, con un limite all'importo della pensione pari a cinque volte il trattamento minimo fino al raggiungimento dei 67 anni.
- Opzione Donna: viene prorogata con requisiti più restrittivi, prevedendo 60 anni di età e 35 anni di contributi, oltre all'appartenenza a specifiche categorie tutelate. Sono previste riduzioni del requisito anagrafico in relazione al numero di figli.
- APE Sociale: viene prorogata mantenendo invariati requisiti e categorie di lavoratori interessati, con accesso a partire dai 63 anni e con 30 o 36 anni di contributi in base alla categoria.
- Rivalutazione delle pensioni: per il biennio 2023-2024 viene confermato un sistema di perequazione per scaglioni, con percentuali di rivalutazione decrescenti al crescere dell'importo della pensione. Per le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo sono inoltre previsti incrementi aggiuntivi, pari all'1,5% nel 2023 (6,4% per gli over 75) e al 2,7% nel 2024.

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)

La legge di bilancio 2024 introduce e proroga diverse misure in materia pensionistica. In particolare:

- Quota 103 viene prorogata per un anno, con accesso a 62 anni di età e 41 anni di contributi, ma con ricalcolo interamente contributivo, limite dell'assegno a quattro volte il trattamento minimo fino ai 67 anni e finestre mobili più lunghe.
- Opzione Donna viene prorogata, con requisito anagrafico elevato a 61 anni, a parità di 35 anni di contributi e con accesso riservato alle specifiche categorie previste dalla normativa.
- APE Sociale è prorogata fino al 31 dicembre 2024, con requisito anagrafico innalzato a 63 anni e 5 mesi e nuove condizioni di cumulabilità con i redditi da lavoro.
- Per i lavoratori contributivi puri vengono modificate le condizioni per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, introducendo nuove soglie sull'importo dell'assegno, un limite temporaneo all'importo della pensione anticipata e una finestra mobile di tre mesi.
- Viene confermato il meccanismo di perequazione introdotto nel 2023, con una riduzione dal 32% al 22% della percentuale di rivalutazione applicata ai trattamenti superiori a dieci volte il trattamento minimo.

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025)

La Legge di bilancio 2025 introduce alcune misure volte a favorire la flessibilità in uscita dal lavoro e a sostenere i pensionati con redditi più bassi. In particolare:

- Pensione anticipata per i contributivi puri: dal 2025 è possibile accedere alla pensione a 64 anni con almeno 25 anni di contributi e un assegno pari ad almeno tre volte l'assegno sociale, considerando anche la previdenza complementare ai fini del raggiungimento della soglia.
- Proroga di Quota 103, Opzione Donna e APE Sociale: le tre misure sono prorogate fino al 31 dicembre 2025, mantenendo i requisiti previsti dalla normativa precedente.
- Estensione del Bonus Maroni: il beneficio viene esteso anche ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria e, dal 2025, diventa esentasse.
- Aumento delle pensioni minime: è prevista una perequazione aggiuntiva del 2,2% nel 2025 e dell'1,3% nel 2026 per le pensioni di importo minimo.

Pensione di vecchiaia

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Per questi lavoratori, la pensione di vecchiaia richiede la concomitanza di un requisito contributivo e di un requisito anagrafico:

- Requisito contributivo: almeno 20 anni di contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo.
- Requisiti anagrafici:

Anni	Uomini	Donne	
		Dipendenti private	Lavoratrici autonome
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019 -2026	67 anni	67 anni	67 anni

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Per i cosiddetti contributivi puri, l'accesso alla pensione di vecchiaia è possibile, fino al 2026, con due percorsi alternativi:

- a) Con 20 anni di contribuzione e il requisito anagrafico previsto per i soggetti con contributi ante 1996 (come nella tabella precedente), purché l'importo della pensione sia non inferiore all'assegno sociale;
- b) indipendentemente dall'importo, al compimento di 70 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, riscatti) escludendo la contribuzione accreditata figurativamente. Per il 2013-2015 il requisito è stato 70 anni e 3 mesi, per il 2016- 2018 70 anni e 7 mesi e dal 2019 **71 anni**.

Pensione anticipata

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Per questi lavoratori l'accesso alla pensione anticipata si basa solo sulla contribuzione complessiva, indipendentemente dall'età anagrafica:

Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014-2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019-2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Il vecchio sistema di disincentivazione (riduzioni per accessi prima dei 62 anni) è stato soppresso definitivamente con la legge 232/2016.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Per i contributivi puri fino al 2026 esistono due possibilità:

a) Pensione anticipata per anzianità contributiva:

conseguita con gli stessi requisiti contributivi ordinari dei soggetti ante 1996 (per il 2026, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

La contribuzione utile è quella versata o accreditata a qualsiasi titolo, eccetto la prosecuzione volontaria; la contribuzione prima dei 18 anni viene moltiplicata per 1,5.

b) Pensione anticipata al compimento di 64 anni:

- con almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" (requisito adeguato alla speranza di vita Istat)
- l'importo mensile della prima rata di pensione deve essere non inferiore a 3 volte l'assegno sociale, ridotto in caso di donne con figli.
- l'assegno non può superare 5 volte il trattamento minimo INPS fino al raggiungimento dell'età legale di vecchiaia.
- la pensione anticipata decorre tre mesi dopo la maturazione dei requisiti.